Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO
Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007
Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001 - Codice Univoco: UF590D
Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it
Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it

I.C. STATALE CHIGNOLO PO
Prot. 0014794 del 28/11/2025
VI (Uscita)

Agli Atti
All'albo online
All'Amministrazione Trasparente del sito web

Oggetto: Determina n. 81 a contrarre per l'affidamento diretto della gestione del servizio di cassa triennale dal 01/01/2026 al 31/12/2028, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023 per un importo annuo pari a euro 1.500,00 e per un importo triennale pari ad euro 4.500,00 (Iva esente).

CUU: UF590D

CIG: B9507350E3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTE la nota Miur prot.n. 24078 del 30-11-2018 relativa all'Affidamento del servizio di cassa, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

VISTO l'art. 20 comma 5 e comma 6 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

RITENUTO ai sensi dell'art. 20 comma 6 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di derogare agli schemi di cui al comma 5, considerato che l'importo del servizio, seppur pluriennale, rimane ampiamente al di sotto dei 139.999,99 euro.

VISTO che l'art. 50 del Dlgs 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori d'importo inferiore a 150.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi d'ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, d'importo inferiore a 140.000 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs 36/2023

VISTO l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2- In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale";

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari

o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quello oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma "AcquistiinretePA" alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all'oggetto della presente fornitura;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO l'aggiornamento del PTOF per l'a.s. 2024/2025, a seguito dell'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 10197 del 18/10/2024, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 04/11/2024 con delibera n. 144;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 22 gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'Esercizio finanziario 2025;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale sono stati stabiliti i limiti e i criteri per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, così come modificato dal D. Lgs. 36/2023, di importo superiore a 10.000,00 euro (art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 72 del 23/05/2023 di modifica del Regolamento di Istituto per attività negoziale (innalzamento soglia affido diretto fino a 139.000 euro, ai fini previsti dal PNRR, come da D.L**.** 77 del 31 maggio 2021 c.d. "Semplificazioni bis", poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021);

CONSTATATA l'esigenza di procedere all'individuazione di un Istituto di credito al quale affidare la gestione del servizio di cassa in quanto il servizio è in scadenza;

POSTO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità delle prestazioni già in essere;

CONSIDERATO che l'affidamento avrà durata pluriennale senza tacito rinnovo e che nelle more nell'espletamento di una nuova procedura di affidamento, si dovrà garantire il servizio a condizioni invariate o migliorative per un periodo massimo di 180 gg. dopo la scadenza (naturale, rinnovata o prorogata) del contratto.

VISTA la nostra richiesta di offerta economica per affidamento diretto del servizio di cassa di durata pluriennale, prot. n. 12038 del 13/10/2025;

VISTA l'offerta economica **del "Istituto Crèdit Agricole Istalia S.p.A.** pervenuta in data 27/10/2025 ed assunta agli atti con prot. 12712;

CONSIDERATO che l'operatore economico **"Istituto Crèdit Agricole Istalia S.p.A."** ha presentato un'offerta vantaggiosa, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità del prodotto, l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle richieste contrattuali;

DATO ATTO pertanto che dall'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs 36/2023, la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico Istituto di Credito **"Istituto Crèdit Agricole Istalia S.p.A."**

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, individuando l' Istituto di Credito **"Istituto Crèdit Agricole Istalia S.p.A."**, cui affidare il servizio di cui trattasi;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);

CONSIDERATO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 7 – comma 4 – del D. L. n. 187/2010, è il seguente n. **B9507350E3;**

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4:

- espleterà, prima della stipula del contratto, le verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità e di regolarità contributiva e fiscale e resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;

- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 122 Dlgs 36/2023 è prevista la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non

comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

RITENUTO che la Dott.ssa Giulia Codara, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica Chignolo Po, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

TENUTO CONTO che l'Istituto, trattandosi di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) (servizi e forniture), D. L.gs 36/2023, non ha richiesto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, all'operatore economico la prestazione della garanzia provvisoria;

VERIFICATA la copertura finanziaria dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di "circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti";

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell'operatore economico l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui agli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

Nell' osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si intendono integralmente richiamati:

- Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023, ad affidare la gestione del servizio di cassa all'Istituto di Credito **"Istituto Crèdit Agricole Istalia S.p.A.",** con sede legale in **Via università ,1 Parma 4 – 20121 Milano - C.F. 09722490969 – P.IVA 10537050964,** per un totale di **€ 1.500,00 importo annuo (iva esente) per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2028;**
- di autorizzare la spesa di **€ 1.500,00 annua, per un importo triennale di € 4.500,00 (iva esente)**, da imputare nel Programma Annuale 2025 all'aggregato **A02/01 "Funzionamento amministrativo"** al tipo **03** – conto 13 – sottoconto **001 "Somme da corrispondere all'istituto cassiere"** dell'esercizio finanziario 2025;

- che la convenzione/contratto, come da schema M.I.M., sarà stipulato entro i termini previsti dagli artt. 18 e 55 del D. Lgs. 36/2023, previa comunicazione del presento atto;

- di nominare la Dott.ssa Giulia Codara quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli art. 114 D.lgs. 36/2023;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giulia Codara
Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

GIULIA CODARA
28.11.2025 14:37:30 CET